

**L.R. 18 luglio 2017, n. 16:** *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici"* – Oggetto assembleare n. 4670/2017

## **SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA**

**allegata al testo della legge regionale approvata  
dall'Aula in data 12 luglio 2017**

## SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

### Le finalità e il contenuto della legge

Il testo della legge approvata dall'Assemblea Legislativa nella seduta antimeridiana del 12/7/2017 è composto da **46 articoli**, strutturati in quattro titoli, che in relazione agli ambiti relativi all'ambiente e alla difesa del suolo e della costa perseguono le finalità di adeguare e aggiornare la legislazione regionale attraverso il recepimento di discipline statali sopravvenute, rispondere ad esigenze di razionalizzazione, semplificazione e coordinamento con le più recenti riforme istituzionali, e di prevedere apposite misure a favore dei territori colpiti da eventi sismici.

### Titolo I - Disposizioni generali

L'**articolo 1** descrive l'oggetto e le finalità della legge, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.

### Titolo II – Disposizioni per l'adeguamento di norme regionali e il recepimento di discipline statali

Gli **articoli da 2, 3 e 4** incidono sulla legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 (*Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18, e 24 gennaio 1975, n. 6*).

In particolare l'**articolo 2** modifica l'articolo 13 della L.R. n. 30/1981 per attualizzarne i contenuti e per coordinarli con quanto disposto dal D.lgs. n. 227/2001 in merito alla definizione di bosco, nonché per la migliore applicazione della regolamentazione regionale del settore forestale, senza comportare nuovi oneri a carico del bilancio regionale. Con riferimento al sistema telematico regionale citato nel comma 5 dell'articolo 13 così modificato, gli oneri per la relativa manutenzione trovano copertura attraverso le risorse già programmate per la gestione degli applicativi considerati nell'art. 3-bis della L.R. n. 30/1981. L'**articolo 3** modifica l'articolo 15 della L.R. n. 30/1981 per attualizzarne i contenuti in relazione alla recente riforma del Corpo Forestale dello Stato e all'esigenza di aggiornare le sanzioni per le infrazioni al regolamento regionale, nell'ambito delle funzioni di vigilanza e accertamento spettanti ai Comuni e alle Unioni, senza comportare nuovi oneri a carico del bilancio regionale. L'**articolo 4** prevede norme transitorie relative all'applicazione degli articoli 2 e 3 del progetto di legge e l'abrogazione di alcune disposizioni della L.R. n. 30/1981, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.

Gli **articoli 5, 6 e 7**, inseriti con emendamento approvato in Commissione III, modificano rispettivamente gli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 36 (*Interventi a sostegno delle attività di gestione della Sacca di Goro*).

In particolare l'**articolo 5** aggiorna l'art. 1 della L.R. n. 36/1995 con l'indicazione del Comune di Goro in luogo della Provincia di Ferrara e la specificazione del ruolo dell'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia. Il medesimo articolo viene aggiornato anche in funzione delle nuove regole

sull'armonizzazione contabile, ma si tratta di disposizioni di natura procedimentale che non comportano oneri a carico del bilancio regionale. L'**articolo 6** adegua l'articolo 2 della L.R. n. 36/1995 rispetto alle funzioni dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale. L'**articolo 7** adegua l'articolo 3 della L.R. n. 36/1995 per quanto riguarda le disposizioni finanziarie, tenuto conto dell'assetto di cui al D.Lgs. n. 118/2011, senza comportare nuovi oneri rispetto a quelli già previsti per gli anni 2017, 2018 e 2019 (che ammontano per le attività di cui alla L.R. n. 36/1995 a 190.000,00 euro per ciascun anno).

Gli **articoli 8 e 9** modificano rispettivamente gli articoli 164-bis e 167 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) in tema di interventi sulla rete stradale. In particolare, l'**articolo 9** modifica l'articolo 167 della L.R. n. 3/1999 in tema di finanziamenti connessi a eventi eccezionali e/o calamitosi, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale, e l'**articolo 8** modifica l'articolo 164-bis della L.R. n. 3/1999 con finalità di coordinamento normativo, comunque senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.

Gli **articoli da 10 a 22** modificano la L.R. 18 maggio 1999, n. 9 (*Disciplina della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale*) soprattutto al fine di recepire le novità introdotte dal D.Lgs. n. 127/2016. Le modifiche sono prevalentemente dirette ad adeguare il testo della legge rispetto a contenuti e riferimenti testuali previsti nelle nuove norme statali, e in alcuni casi a operare forme di razionalizzazione e semplificazione, senza comportare nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

Gli **articolo 23 e 24** modificano rispettivamente l'articolo 7, comma 3, e l'articolo 13 della legge regionale 7 febbraio 2005, n.1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile) al fine di adeguarne le previsioni al mutato assetto delle competenze istituzionali e amministrative derivante dalla L.R. n. 13/2015 ed evitare sovrapposizioni procedurali, nelle more della revisione organica della L.R. n. 1/2005. In conseguenza di tale modifica il Piano regionale in materia di incendi boschivi, essendo comunque soggetto al parere del Consiglio delle Autonomie locali (CAL), non viene sottoposto al parere del Comitato Regionale di Protezione Civile, la cui composizione non risulta più attuale rispetto al nuovo assetto delle funzioni in materia. Le modifiche non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

Gli **articoli 25, 26, 27 e 28**, inseriti con emendamento approvato in Commissione III, modificano la legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000) al fine di adeguarla al mutato assetto istituzionale conseguente alla L.R. n. 13 del 2015, in particolare il riferimento alle Province è sostituito con il riferimento agli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità. Le nuove norme inoltre danno attuazione dall'esigenza di semplificare, velocizzare e razionalizzare il procedimento di istituzione dei paesaggi protetti e delle aree di riequilibrio ecologico, riconoscendo la possibilità alla Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente, di verificare e autorizzare eventuali proposte istitutive di tali tipologie di aree anche se non incluse nel "Programma regionale per le aree protette e i siti di rete natura 2000" vigente. La norma non introduce nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

Gli **articoli 29 e 30** modificano rispettivamente l'articolo 14 (inserito con emendamento approvato in Commissione III) e l'articolo 19, comma 5, della L.R. 30 luglio 2015, n. 13 (*Riforma del sistema*

*di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*) al fine di renderne più chiara la portata. In particolare l'articolo 29 chiarisce che tra le materie previste dall'articolo 14, comma 1, lettera i) rientrano anche le miniere relative ai minerali solidi, e l'articolo 30 specifica che limitatamente alle attività svolte dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ai sensi del medesimo articolo, la stessa provvede, con riferimento al demanio, alla gestione dei relativi beni. Si tratta di mere specificazioni rispetto alla norma vigente, che non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

L'**articolo 31** modifica l'articolo 3 della L.R. 5 ottobre 2015, n. 16 (Disposizioni a favore dell'economia circolare, della riduzione della produzione di rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)).

Le modifiche sono finalizzate principalmente ad allineare il contenuto del comma in questione rispetto all'articolo 25, comma 4, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*), ai sensi del quale l'attività di avvio al recupero rientra tra quelle affidate per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.

L'**articolo 32**, inserito con emendamento approvato in Commissione III, modifica il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2015, relativo al fondo di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti. La norma stabilisce una diversa ripartizione del fondo che preveda l'individuazione della quota da destinare ai centri del riuso ed alle iniziative comunali di prevenzione della produzione dei rifiuti, al netto della quale il fondo viene ripartito per le finalità già previste dalla norma, senza comportare nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

L'**articolo 33** prevede l'abrogazione del comma 6 dell'art. 21 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale e integrazioni a leggi regionali) al fine di consentire la possibilità del pagamento in misura ridotta delle sanzioni connesse all'accertamento delle violazioni sull'utilizzo delle aree del demanio idrico, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.

### **Titolo III – Disposizioni per l'aggiornamento della legislazione regionale**

L'**articolo 34** introduce una disciplina settoriale per l'approvazione degli strumenti di pianificazione di competenza della Regione previsti dalle normative in materia ambientale, ricalcata sulla procedura relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale prevista nei titoli I e II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), che non comporta nuovi oneri per il bilancio regionale.

L'**articolo 35** promuove i Contratti di fiume quali strumenti di pianificazione a scala di bacino e sottobacino idrografico, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.

L'**articolo 36** prevede la possibilità di utilizzare i corsi d'acqua naturali e artificiali appartenenti al demanio idrico e di bonifica per il vettoriamento della risorsa idrica, al fine di agevolare l'utilizzo dei corsi d'acqua naturali e artificiali, compresi quelli afferenti la bonifica, quali "strade dell'acqua", e

cioè vettori di risorsa, al fine di evitare la costruzione di nuove infrastrutture, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.

L'**articolo 37**, inserito con emendamento approvato in Commissione III, è finalizzato a promuovere, nell'ambito delle forme di partenariato tra Regione e Consorzi di bonifica ammesse in via generale dall'art. 5 della LR n. 7/2012 per il raggiungimento di interessi comuni, specifiche convenzioni per la gestione del reticolo idrografico minore, ambito rispetto al quale risulta particolarmente opportuno attuare sinergie in ragione delle finalità e delle professionalità dei Consorzi. La norma non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'**articolo 38** prevede il ricorso a strumenti di collaborazione con l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, istituita ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 152/2006, al fine di accompagnare il processo di trasferimento delle funzioni delle Autorità di bacino regionali e interregionali, in attuazione di quanto previsto dal medesimo D.Lgs. n. 152 del 2006. In tale contesto l'articolo autorizza la Giunta a concludere intese o accordi con la nuova Autorità, senza comportare nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

L'**articolo 39** è diretto a promuovere l'esercizio integrato delle funzioni per la tutela dell'ecosistema marino e delle zone costiere attraverso il coordinamento dei soggetti del sistema regionale che agiscono a tale fine, in particolare l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) e la Fondazione Centro Ricerche Marine, a cui la Regione partecipa per lo svolgimento delle attività di ricerca, studio, analisi e monitoraggio in materia. La norma non comporta nuovi oneri per il bilancio regionale.

L'**articolo 40** prevede per i gestori degli impianti che trattano rifiuti l'obbligo di fornitura delle informazioni relative alla produzione e alla gestione dei rifiuti tramite il Sistema Informativo Regionale sui Rifiuti adottato dalla Regione e l'applicazione di sanzioni in caso di mancata fornitura delle informazioni. Il comma 3 dell'articolo, inserito con emendamento approvato dall'Assemblea, prevede alcuni oneri informativi di Atersir nei confronti della Commissione assembleare competente. L'articolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'**articolo 41**, inserito con emendamento approvato in Commissione III e poi modificato con emendamento approvato in Aula, introduce la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di competenza dei Comuni. Nello specifico è inoltre previsto che l'accertamento e la contestazione delle violazioni avvengano tramite il soggetto gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani, i cui dipendenti sono nominati a tale fine nominati agenti accertatori con le modalità stabilite da Atersir. La norma non comporta oneri per il bilancio regionale.

L'**articolo 42**, in correlazione con le misure del Piano Regionale per la qualità dell'aria, pone alcuni divieti e relative sanzioni finalizzate al presidio delle misure di sostenibilità ambientale e risparmio energetico degli insediamenti urbani, senza comportare impatti sul bilancio regionale, trattandosi di funzioni di competenza comunale.

L'**articolo 43** autorizza la Regione a partecipare quale socio ordinario all'Associazione Sprecozero.net- Rete nazionale degli enti territoriali contro lo spreco, senza scopo di lucro, in continuità con gli obiettivi della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 (*Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31*).

A tale fine la Regione è autorizzata a corrispondere all'associazione una quota associativa annuale pari a 250,00 euro, secondo quanto previsto dallo statuto dell'associazione, nell'ambito delle autorizzazioni disposte annualmente dalla legge di approvazione del bilancio.

Agli oneri derivanti dalla partecipazione all'associazione Sprecozero.net, per gli esercizi finanziari 2017-2019 la Regione fa fronte nell'ambito della Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 2 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale, mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 23 dicembre 2016, n. 27 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019), a valere sulla legge regionale 30 giugno 2010, n. 8 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni). La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle conseguenti variazioni di bilancio.

Per gli esercizi successivi al 2019 è previsto che agli oneri derivanti dall'attuazione della legge si farà fronte nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

#### **Titolo IV – Misure a favore dei territori colpiti da eventi sismici**

L'**articolo 44** prevede, in riferimento agli eventi sismici che nell'ultimo anno hanno colpito i territori delle regioni Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) che la Giunta regionale autorizzi l'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile a gestire un apposito conto corrente bancario finalizzato a raccogliere le donazioni provenienti da soggetti pubblici e privati, destinate al finanziamento di un programma di attività urgenti di soccorso alle popolazioni colpite, nonché di interventi di realizzazione, ripristino o ricostruzione di strutture ed infrastrutture. La norma, riformulata con emendamento approvato in Commissione III, non comporta nuovi oneri per il bilancio regionale.

L'**articolo 45** prevede di estendere al 2017 la copertura dei danni economici e finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani causati dagli eventi sismici del maggio 2012 in Emilia-Romagna e di incrementare l'importo massimo del relativo fondo da 15 a 18 milioni di euro (il fondo è destinato alla copertura del costo del servizio che non è stato addebitato alle utenze, che pur permanendo sul territorio comunale, hanno subito inagibilità parziali o totali delle unità immobiliari di competenza). L'articolo non comporta riflessi finanziari per il bilancio regionale.

L'**articolo 46**, introdotto con emendamento approvato in Aula, stabilisce la procedura accelerata per l'entrata in vigore dell'articolo 44, il giorno successivo alla pubblicazione della legge nel BURERT, e non comporta oneri per il bilancio regionale.